



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.2616/2008

Reg.Dec.

N. 10531 Reg.Ric.

ANNO 2004

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10531/2004, proposto dal Ministero dell'Interno, in
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei
Portoghesi n. 12,

contro

il sig. Domenico Antonio Ricci, costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giuseppe Forcione e Angelo Piunno, ed elettivamente
domiciliato in Roma, via Colle di Mezzo 15, presso l'avv. Alessandra
Barbieri,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 7 luglio
2004, n. 348;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione in giudizio dell'appellato;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il Consigliere Paolo
Buonvino;

udito l'avv. dello Stato Spina.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-C/4748-I del 23 febbraio 1998, notificato in data 11 marzo 1998, con il quale si decretava la sospensione cautelare del servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 737/81.

Hanno premesso, i primi giudici, che il ricorrente era stato rinviato a giudizio dal G.U.P. presso il Tribunale di Campobasso in data 13 gennaio 1998 e che, sulla base del predetto decreto di rinvio a giudizio, il Questore di Campobasso aveva inviato nota al Capo della Polizia contenente l'informativa della situazione processuale del dipendente e la proposta di sospensione cautelare dal servizio.

Dopo avere rigettato il motivo di incompetenza formulato con il primo motivo di ricorso, il TAR ha, invece, condiviso il secondo motivo, con cui era dedotta la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, al termine del quale è stato emesso il decreto di sospensione cautelare; in particolare, hanno osservato, i primi giudici, che la comunicazione in parola non era stata pacificamente effettuata, né erano state indicate nel provvedimento ragioni di urgenza che giustificassero tale omissione; né poteva convenirsi con la difesa dell'amministrazione allorché segnalava l'intrinseca urgenza del provvedimento (evidenziando che tra la comunicazione del Questore del 2 febbraio 1998 e l'adozione del

provvedimento in data 23 febbraio 1998 erano intercorsi solo 21 giorni, termine talmente breve da evidenziare di per sé la volontà dell'amministrazione di definire in modo particolarmente celere la questione); sul punto il TAR ha rilevato che l'amministrazione aveva avuto notizia dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del dipendente fin dal 20 novembre 1997, allorché la Procura della Repubblica aveva inviato al Questore la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, ed appariva evidente che l'intervallo intercorso tra tale data e l'adozione del provvedimento sarebbe stato sufficiente ad assicurare l'attività difensiva che la comunicazione di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 tende ad assicurare; e ciò che conduceva a non poter convenire con l'asserita intrinseca urgenza del provvedimento era, soprattutto, la circostanza che all'epoca in cui il procedimento in esame si sviluppava il ricorrente risultava già sospeso dal servizio per altri motivi e che tale elemento non era stato contestato ed era, comunque dimostrato, dai relativi provvedimenti acquisiti agli atti ed evidenziava che, essendo stato il dipendente già allontanato dal servizio, nessun pregiudizio poteva derivare all'amministrazione ove avesse garantito l'esercizio dei diritti di cui alla legge sul procedimento.

Hanno concluso, i primi giudici, osservando che le circostanze appena evidenziate avrebbero imposto una chiara ed argomentata enunciazione delle particolari ragioni di celerità ed urgenza che inducevano l'amministrazione a sopprimere la possibilità dell'interessato di partecipare al procedimento e di esporre le difese dal medesimo ritenute più idonee a salvaguardare la sua posizione; ciò in quanto non erano intere categorie provvedimentali ad essere esonerate, in astratto, dall'obbligo di

comunicazione, quanto concreti provvedimenti in ragione non del loro *nomen*, ma, piuttosto, della obiettiva e dichiarata urgenza di fronteggiare senza ulteriori indugi la specifica situazione in atto; donde, in definitiva, l'accoglimento del ricorso.

2) – La sentenza è impugnata dal Ministero dell'Interno che ne deduce l'erroneità in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che il provvedimento di sospensione cautelare previsto dall'art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 737/1981 sarebbe un provvedimento eminentemente discrezionale, volto ad impedire che il dipendente sul quale pendono pesanti accuse penali continui a prestare servizio e che si tratta di misura squisitamente cautelare, priva di risvolti sanzionatori e di limitata durata temporale; il relativo procedimento mal si concilierebbe, quindi, con la funzione della comunicazione di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; il comma 2 dello stesso art. 7 fa salva, del resto, la facoltà di adottare i provvedimenti cautelari, quale quello di cui discute, anche prima dell'effettuazione della comunicazione in parola; e, del resto, nessun utile apporto avrebbe potuto addurre l'interessato quand'anche avesse avuto seguito la comunicazione in questione. In definitiva, la gravità delle condotte addebitate all'originario ricorrente in sede di rinvio a giudizio avrebbe pienamente giustificato la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Resiste l'appellato che insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

3) – L'appello è infondato.

Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ai sensi

degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, sicché ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto va interpretata in modo rigoroso, al fine di evitare di vanificare o eludere il principio stesso; con la conseguenza, altresì, che la preminenza delle ragioni di urgenza (del provvedimento) sul diritto alla partecipazione presuppone una rigorosa e puntuale motivazione da parte della Amministrazione in ordine alle particolari esigenze di celerità che giustificano l'omessa comunicazione e che non debbono essere imputabili al comportamento stesso della Amministrazione (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 13 novembre 2001, n. 5819).

Orbene, dalla lettura del provvedimento di sospensione cautelare di cui si tratta non si evince alcuna particolare esigenza di celerità e, tanto meno, una rigorosa e puntuale motivazione della stessa.

Come è stato correttamente rilevato nella sentenza appellata, le ragioni di urgenza non sono state minimamente manifestate; al riguardo è rimasto incontestato, del resto, in questa sede quanto addotto dai primi giudici con riguardo al fatto che, in realtà, pure se tra la comunicazione del Questore del 2 febbraio 1998 e l'adozione del provvedimento in data 23 febbraio 1998 erano intercorsi solo 21 giorni, non di meno l'amministrazione aveva avuto notizia dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del dipendente fin dal 20 novembre 1997, allorché la Procura della Repubblica aveva inviato al Questore la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, sicché appariva evidente che l'intervallo intercorso tra tale data e l'adozione del provvedimento sarebbe stato sufficiente ad assicurare l'attività difensiva che la comunicazione di cui all'art. 7 della legge n.

241/1990 tende ad assicurare; ma, soprattutto il TAR ha evidenziato la peculiare e significativa circostanza (rimasta, del resto, incontrovertita, in relazione ad essa mancando pure, nell'appello, ogni puntualizzazione critica) che conduceva a non poter convenire con l'asserita intrinseca urgenza del provvedimento, secondo cui, all'epoca in cui il procedimento in esame si sviluppava, il ricorrente risultava già sospeso dal servizio per altri motivi e che tale elemento non era stato contestato ed era, comunque dimostrato dai relativi provvedimenti acquisiti agli atti ed evidenziava che, essendo stato il dipendente già allontanato dal servizio, nessun pregiudizio poteva derivare all'amministrazione ove avesse garantito l'esercizio dei diritti di cui alla legge sul procedimento.

In presenza di una circostanza siffatta, che poneva in luce come nessun pregiudizio immediato e diretto, in grado di incidere, in particolare, sul prestigio e la funzionalità dell'amministrazione fosse riconoscibile nella presente fattispecie, dal momento che il dipendente era già sospeso dal servizio, non poteva neppure ipotizzarsi, quindi, quell'urgenza, legata all'esigenza di un suo immediato allontanamento dal servizio stesso (allontanamento che, in effetti, era già da tempo in atto) che sola avrebbe potuto consentire di tralasciare l'invio della comunicazione di avvio del procedimento; con l'effetto che è stata ingiustificatamente sottratta all'interessato la possibilità di avvalersi della disciplina garantistica (e di svolgere le relative, possibili difese) assicurata dal legislatore in una fattispecie in cui non ricorrevano i predetti requisiti dell'estrema ed indilazionabile urgenza, tanto più che non si era in presenza di un atto vincolato, bensì di un'ipotesi di sospensione facoltativa.

Né, infine, può convenirsi con l'appellante laddove osserva che l'art. 7, comma 2, della ripetuta legge n. 241/1990 fa salva la facoltà di adottare i provvedimenti cautelari, quale quello di cui discute, anche prima dell'effettuazione della comunicazione in parola; non si tratta, infatti, nella specie delle misure interinali prodromiche alla adozione di un provvedimento definitivo cui è riferibile il disposto della norma anzidetta, inapplicabile, perciò, alla presente fattispecie (cfr. Sezione IV, n. 1632 dell'11 aprile 2007).

4) - Per quanto precede l'appello in esame deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, nella camera di consiglio del 4 marzo 2008 con l'intervento dei Signori:

CLAUDIO VARRONE -	Presidente
CARMINE VOLPE -	Consigliere
PAOLO BUONVINO-	Consigliere est.
DOMENICO CAFINI -	Consigliere
ALDO SCOLA -	Consigliere

Presidente**Claudio Varrone****Consigliere**

Paolo Buonvino

Segretario

Glauco Simonini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....30/05/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria